Convenzione n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione;

considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita;

considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui «tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità»;

considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che «ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione»;

preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego ed in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'impiego, 1948, la Convenzione e la Raccomandazione sulla formazione sulla formazione professionale, 1962, così come la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione), 1958;

considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964.

2011-1651 3779

Art. 1

- 1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
- 2. Tale politica dovrà tendere a garantire:
 - a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
 - b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
 - c) che vi sarà libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
- 3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Art. 2

Ogni Stato membro dovrà con metodi adatti alle condizioni del Paese e nella misura in cui esse lo permettono:

- a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo 1:
- b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione ditali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Art. 3

Nell'applicazione della presente Convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Art. 4

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Art. 5

- 1. La presente Convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
- 2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.
- 3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Art. 6

- 1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
- 2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente Convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo

Art. 7

- 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
- 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 8

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

- 1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
 - a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
 - a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
- 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione

Art. 11

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.